

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1155 DEL 21/06/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA DIOCESI DI VICENZA PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO LE STRUTTURE DELL'A.ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1093/24

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il servizio di assistenza religiosa ha lo scopo di assicurare, presso le strutture di ricovero, cura e assistenza, l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali dei degenti cattolici e dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di ciascuno.
- l'esercizio di detto servizio, nella sfera dell'azione spirituale e pastorale, è prerogativa della competente Autorità ecclesiastica e viene svolto per il tramite di Assistenti religiosi (sacerdoti), coadiuvati da Personale di assistenza religiosa (diaconi, religiosi, religiose e laici), designato dall'Ordinario diocesano e comunicato all'Ente gestore, U.L.S.S. 7 Pedemontana.
- l'assistenza religiosa è esercitata nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza dei cittadini, in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall'Ordinario diocesano;

Visti:

- l'art.19 della Costituzione della Repubblica Italiana che riconosce a tutti il diritto di libertà religiosa e di esercizio del culto e l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza dello Stato la definizione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che all'art. 38 stabilisce che *"presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine, l'Unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio"*;
- l'art.11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, che garantisce l'assistenza spirituale ai cattolici degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, mediante ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa tra tali autorità;
- il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e le Diocesi della Provincia Ecclesiastica Veneta per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica, approvato con D.G.R.V. n. 3583 del 24/11/2009;

Constatato che:

- l'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana, secondo anche quanto delineato dal suddetto Protocollo, ha garantito l'assistenza religiosa presso le proprie strutture, stipulando apposite Convenzioni, nel corso degli anni, con le Diocesi competenti;
- con deliberazione n. 979 dell'11/06/2021 l'Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana, in particolare, ha approvato la convenzione triennale, con decorrenza 1/05/2021, con la Diocesi di Vicenza per il servizio di assistenza religiosa presso le proprie strutture e in particolare presso il Presidio Ospedaliero di Bassano, il Presidio Ospedaliero di Santorso, presso il Centro Servizi di Montebelluna Precalcino e presso le Residenze Sanitarie Assistite presenti nel Distretto 1.

Accertato che:

- con nota prot. 25060 del 13/03/2024 si è richiesto ai servizi competenti il parere circa il rinnovo della convenzione e circa l'attualità del testo stesso;

- con email rispettivamente del 15 e 20 marzo, agli atti, la Direzione Medica di Santorso e il Direttore del Distretto 2, hanno espresso il parere favorevole al rinnovo della convenzione affinché il servizio di assistenza religiosa sia garantito presso l'Ospedale di Santorso e presso il centro Servizi di Montecchio, alle condizioni in essa indicate;
- con nota pervenuta al prot. 34888 del 12/04/2024, la Curia di Vicenza ha comunicato che, presso il P.O. di Bassano, il servizio di assistenza religiosa non verrà più garantito in modo permanente da un sacerdote, come in passato, ma solo le mattine dei giorni feriali e da un'equipe religiosa, mentre per le emergenze sono disponibili i sacerdoti della Parrocchia di S. Croce;
- con email del 6/05/2024, agli atti, per quel che riguarda il servizio di assistenza religiosa presso il P.O. di Bassano, la Direzione Medica di Bassano ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo della convenzione, che dovrà recepire le modifiche indicate nella suddetta nota del 12/04/2024;
- con nota email del 6/05/2024 il Direttore del Distretto 1 ha comunicato l'interesse affinché venga svolto il servizio di assistenza religiosa presso le Residenze Sanitarie Assistite presenti nel Distretto 1;

Rilevato che:

- con nota email dell'8/05/2024, agli atti, trasmessa alla Curia di Vicenza, si è provveduto a richiedere il rinnovo del servizio di assistenza religiosa;
- con la medesima nota si è trasmessa una bozza di convenzione, che recepisce le nuove modalità operative e si adegua ad esse, in particolare, visto il ridimensionamento del servizio religioso presso il P.O. di Bassano, si prevede una riduzione dell'importo dovuto e non si garantisce l'alloggio del sacerdote, non più necessario;
- con nota, pervenuta al prot.n. 50152 del 30/05/2024, la Curia di Vicenza ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, approvando il testo proposto da questa Azienda ULSS e chiedendo, al contempo, l'uso esclusivo di uno spazio presso il P.O. di Bassano e le RSA del D 1;
- con email del 3 e del 5 luglio, agli atti, i responsabili dei servizi interessati, il Direttore del Distretto 1 e il Direttore Medico del P.O. di Bassano, hanno espresso parere favorevole circa l'uso esclusivo da parte dei religiosi di un locale;

Dato atto che:

- con nota al prot. 52328 del 6/06/2024 la Curia di Vicenza ha trasmesso l'elenco aggiornato dei nominativi dei facenti parte delle équipe religiose che svolgeranno il servizio presso le strutture dell'ULSS 7;
- la suddetta Convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Tutto ciò premesso, si propone:

- di stipulare con la Diocesi di Vicenza la Convenzione, il cui schema è allegato alla presente proposta di deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, per il Servizio di Assistenza Religiosa da svolgersi presso il P.O. di Santorso, il P.O. di Bassano, le RSA del D 1 e il Centro Servizi di Montecchio Precalcino;
- di corrispondere alla Curia Vescovile di Vicenza la somma annua complessiva di € 29.350,00 da suddividere come segue, nei seguenti centri di costo:
 - nel centro di costo n. 170901 "Altri Costi Comuni P.O. Santorso" la somma di € 16.100,00 annui (pari a € 1.341,67 mensili);
 - nel centro di costo n 172005 "Personale Religioso P.O. Bassano" la somma di € 8.050,00 annui (pari ad € 670,83 mensili);
 - nel centro di costo n 190111 "Altri Costi Comuni Montecchio Precalcino", la somma di € 3.000,00 annui (pari ad € 250,00 mensili);

- nel centro di costo n. 151211 “Unità riabilitativa territoriale (U.R.T.) Marostica”, la somma di € 2.200,00 annui (pari ad € 183,80 mensili)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare con la Diocesi di Vicenza la Convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, per il Servizio di Assistenza Religiosa da svolgersi presso il P.O. di Santorso, il P.O. di Bassano e il Centro Servizi di Montecchio Precalcino e le RSA del Distretto 1;
2. di precisare che la convenzione avrà durata triennale dalla data della sua sottoscrizione e che la spesa annua complessiva ammonta ad € 29.350,00, da ripartire nei rispettivi centri di costo, come precisato in premessa;
3. di imputare, ripartito come segue, il costo complessivo della presente convenzione triennale, pari ad € 88.050,00, ai Bilanci Economici Preventivi di competenza conto BA1830000 ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA, Programma di spesa 44 “SPESE PER PERSONALE RELIGIOSO”:

ANNO	CONTO	PRG	DESCRIZIONE	IMPEGNO
2024	BA1830000	44	Spese per Personale Religioso	1/06/24 – 31/12/24 € 17.120,83
2025	BA1830000	44	Spese per Personale Religioso	€ 29.350,00
2026	BA1830000	44	Spese per Personale Religioso	€ 29.350,00
2027	BA1830000	44	Spese per Personale Religioso	1/01/27 – 31/05/27 € 12.229,17

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE

***Tra la Diocesi di Vicenza e l'A.ULSS 7 "Pedemontana"
per la disciplina del Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica***

TRA

L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA 7 PEDEMONTANA" (di seguito denominata "A.ULSS 7"), C.F./P.I. 00913430245, con sede e domicilio fiscale a Bassano del Grappa via dei Lotti, n.40 nella persona del Direttore Generale, il dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso (TV) il 4.05.1967 (Parte)

E

LA DIOCESI DI VICENZA con sede a Vicenza in viale Rodolfi 14/16 nella persona dell'Ordinario diocesano, don Giampaolo Marta, nato a Thiene (VI) il 01.01.1967 (Parte)

PREMESSO CHE

- Il servizio di assistenza religiosa ha lo scopo di assicurare, presso le strutture di ricovero, cura e assistenza, l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di culto ed il soddisfacimento delle esigenze spirituali dei degenti cattolici e dei loro familiari, nonché di quanti operano a qualsiasi titolo nelle medesime strutture, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di ciascuno. L'esercizio di detto servizio, nella sfera dell'azione spirituale e pastorale, è prerogativa della competente Autorità ecclesiastica e viene svolto per il tramite di Assistenti religiosi (sacerdoti), coadiuvati da Personale di assistenza religiosa (diaconi, religiosi, religiose e laici), designato dall'Ordinario diocesano e comunicato all'Ente gestore, A.ULSS 7. L'assistenza religiosa è esercitata nel

rispetto della volontà e della libertà di coscienza dei cittadini, in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dall'Ordinario diocesano.

- l'art.19 della **Costituzione della Repubblica Italiana** riconosce a tutti il diritto di libertà religiosa e di esercizio del culto e l'art. 117 della **Costituzione** attribuisce alla competenza dello Stato la definizione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- l'art.11 dell'**Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana** del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, garantisce l'assistenza spirituale ai cattolici degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, mediante ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa tra tali autorità;
- la **legge 23 dicembre 1978, n. 833**, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), all'art. 38, stabilisce che “presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino. A tal fine, l'Unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio”;
- con il **DPR 20.12.1979 al n. 761** e con **legge regionale 14 settembre 1994, n. 56**, la Regione Veneto ha provveduto al riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
- con la **DGRV 3583 del 24 novembre 2009** e Allegato si è proceduto al Protocollo di intesa tra la Regione Veneto e le Diocesi della Provincia Ecclesiastica Veneta per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati.

Tanto premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

FINALITA' E AMBITI DI APPLICAZIONE

La presente convenzione rappresenta la formalizzazione di una collaborazione intesa ad assicurare l'assistenza religiosa ai ricoverati di culto cattolico del Presidio Ospedaliero di Santorso, agli ospiti delle strutture all'interno del Centro Servizi di Montecchio Precalcino (RSA disabili, Centro Servizi per anziani, Residenza Socio Sanitaria Psichiatrica), nonché ai ricoverati di culto cattolico del Presidio Ospedaliero di Bassano e delle Residenze Sanitarie Assistite dipendenti dall'A.ULSS 7 presenti nel Distretto 1 (URT, l'Ospedale di Comunità, l'RSA Disabili e la Comunità Alloggio per disabili), secondo quanto previsto dall'art. 5 del Protocollo di intesa, da parte di sacerdoti (denominati "assistenti religiosi") e diaconi, religiosi/e e laici (denominati "personale di assistenza religiosa") designati dall'Ordinario diocesano. Assistenti religiosi e personale di assistenza religiosa costituiscono la "cappellania ospedaliera", espressione del servizio della comunità cristiana all'interno delle istituzioni sanitarie.

Il servizio disciplinato dalla presente convenzione assicura:

- a) l'assistenza religiosa, spirituale e morale, agli infermi di culto cattolico;
- b) l'amministrazione dei sacramenti e la celebrazione delle funzioni di culto cattolico;
- d) l'esecuzione delle disposizioni a suffragio dei benefattori defunti dell'Ospedale;
- e) l'assistenza religiosa al personale dell'A.ULSS 7.

Presso il Centro Servizi di Montecchio Precalcino viene, invece, garantita esclusivamente la funzione religiosa festiva per gli ospiti nonché il sacramento dell'unzione degli infermi e il rito funebre in caso di richiesta da parte dei familiari.

ARTICOLO 2

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI PER L'ATTIVITA'

Gli assistenti religiosi e il personale di assistenza religiosa per quanto riguarda l'esercizio del ministero e dell'azione pastorale sono soggetti alle disposizioni dell'Ordinario della Diocesi di Vicenza. Per quanto riguarda invece l'organizzazione generale del servizio

sono tenuti a rispettare le disposizioni normative e i regolamenti vigenti all'interno dell'A.ULSS 7.

L'organizzazione interna del servizio di assistenza religiosa dovrà essere programmata d'intesa con la Direzione Medica del P.O. di Santorso e del P.O. di Bassano e con il Responsabile del Centro Servizi di Montebelluna Precalcino (individuato nel Responsabile della U.O.S. Disabilità) e delle RSA del Distretto n. 1.

ARTICOLO 3

RESPONSABILITA' – DESIGNAZIONE

La responsabilità del servizio di assistenza religiosa viene affidata ad un sacerdote (assistente religioso) designato dall'Ordinario della Diocesi di Vicenza. L'Ordinario diocesano comunica alla Direzione Strategica dell'A.ULSS 7 il nominativo dell'assistente religioso all'Amministrazione, che deve esprimere il proprio gradimento entro trenta giorni dal ricevimento della designazione. La mancata comunicazione del gradimento entro il suddetto termine equivale ad accettazione tacita. In caso di mancato gradimento per motivate ragioni, l'Ordinario diocesano provvederà a successiva designazione.

L'Ordinario si impegna a comunicare alla Direzione Strategica dell'A.ULSS 7 i nominativi dei diaconi, religiosi/e, e laici che per incarico dell'Ordinario entrano a far parte della cappellania ospedaliera.

Per quanto riguarda, invece, il servizio di assistenza religiosa cattolica agli ospiti delle strutture del Centro Servizi di Montebelluna Precalcino, la Diocesi di Vicenza provvederà ad essa grazie alla collaborazione di sacerdoti coordinati dal Vicario foraneo, i cui nominativi verranno comunicati ad ULSS.

ARTICOLO 4

COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ordinario diocesano garantisce al personale di assistenza religiosa la copertura assicurativa sia per RCT che per gli infortuni e malattie ricollegabili all'attività dell'Assistente religioso, degli altri sacerdoti che collaborano con lui e del Personale di assistenza religiosa designato.

ARTICOLO 5

CONSISTENZA NUMERICA

La Diocesi di Vicenza assicura, come previsto nel precedente art. 3, presso il Presidio di Santorso la presenza permanente di un sacerdote (assistente religioso), responsabile del servizio di assistenza religiosa, mentre presso il Presidio Ospedaliero di Bassano, la presenza di un'equipe di religiosi durante le mattine dal lunedì al venerdì. Presso le RSA del Distretto n. 1, l'assistenza religiosa è garantita dai parroci di Marostica, anche con l'apporto del gruppo della Chiesa di S.Rocco e del servizio dei Ministri Straordinari dell'Eucarestia. La Diocesi ha comunicato ad ULSS i nominativi dei facenti parte delle équipe per l'assistenza religiosa (elenco al prot. ULSS n. 52328 del 6/06/2024) e assicura altresì di comunicare i nominativi dei loro eventuali sostituti. La Diocesi di Vicenza si riserva di affiancar loro uno o più sacerdoti a seconda delle necessità.

L'assistente religioso può essere temporaneamente coadiuvato nell'espletamento del suo ministero anche da altri sacerdoti che possono sostituirlo nei giorni o periodi di riposo.

ARTICOLO 6

DISPONIBILITA' – REPERIBILITA'

L'assistente religioso presente presso il P.O. Santorso dovrà assicurare il servizio in forma permanente, assicurando la reperibilità secondo le esigenze del servizio.

ARTICOLO 7

RAPPORTI CON ORGANISMI ESTERNI

Gli assistenti religiosi si impegnano al rispetto della libertà religiosa degli infermi di qualsiasi religione o confessione appartengano. Agli stessi è demandato il compito di coordinare le attività religiose che potrebbero essere svolte nell'ambito delle strutture ULSS in accordo con le Direzioni Mediche di riferimento e con il responsabile del Centro Servizi di Montecchio e delle RSA del Distretto n. 1. Nel caso di attività analoghe di rito non cattolico l'Azienda ULSS 7 ne darà notizia all'assistente religioso.

ARTICOLO 8

ATTREZZATURE LOCALI

Per quanto riguarda le funzioni di cui all'art. 1, le stesse saranno celebrate nella Chiesa e nelle Cappelle che saranno fornite del necessario per il culto a cura dell'A.ULSS 7.

L'A.ULSS 7, inoltre, si impegna nell'ambito ospedaliero e delle Residenze Sanitarie Assistite del Distretto 1 a garantire agli assistenti religiosi una sala adatta, in uso esclusivo, per le esigenze dell'attività pastorale.

Presso l'Ospedale di Santorso è prevista altresì una adeguata residenza arredata.

Le pulizie dei locali adibiti ad abitazione, uffici, culto, sono a carico dell'A.ULSS 7.

Gli assistenti religiosi designati potranno usufruire gratuitamente della mensa dei Presidi Ospedalieri.

Per quanto riguarda invece le funzioni per gli ospiti delle strutture del Centro Servizi, le stesse possono essere espletate nella chiesa interna al Centro Servizi o, in accordo con i referenti dell'A.ULSS 7, all'interno delle stesse strutture in modo da facilitare la partecipazione di tutti.

ARTICOLO 9

TRATTAMENTO ECONOMICO

L'A.ULSS 7 corrisponderà alla Diocesi di Vicenza quanto segue:

per il servizio religioso effettuato presso il P.O. di Santorso una somma annuale onnicomprensiva di € 16.100,00 (pari a € 1.341,67 mensili);

per il servizio religioso effettuato presso le strutture del Centro Servizi di Montecchio Precalcino una somma annuale onnicomprensiva di € 3.000,00 (pari ad € 250,00 mensili);

per il servizio effettuato presso le Residenze Sanitarie Assistite una somma annuale onnicomprensiva di € 2.200,00 (pari ad € 183,34 mensili);

e per l'attività svolta presso il Presidio Ospedaliero di Bassano una somma annuale onnicomprensiva € 8.050,00 (pari ad € 670,83 mensili); tutte le somme sono da corrispondere mensilmente.

L'Ordinario diocesano dichiara che le somme erogate alla Diocesi per l'assistenza religiosa non sono corrispettivo equiparabile ad attività di impresa o commerciale, trattandosi di servizio religioso e che pertanto le stesse non sono soggette ad alcuna ritenuta, né rientra nel campo applicativo dell'IVA.

ARTICOLO 10

DOVERI – DISCIPLINA

L'assistente religioso anche per quanto riguarda l'orario di servizio è tenuto all'osservanza delle disposizioni date dalla Direzione Strategica, tenuto conto dei particolari compiti dell'assistenza religiosa. All'Amministrazione non compete sindacare sull'operato del/i sacerdote/i per quanto concerne l'espletamento del suo/loro mandato di cui agli artt.1 e 3. Ove però venissero rilevate irregolarità di natura disciplinare o qualora si determinassero situazioni compromettenti il buon andamento del servizio, ne farà segnalazione all'Ordinario diocesano, il quale adotterà i provvedimenti opportuni dopo aver sentito il Direttore Generale dell'A.ULSS 7.

ARTICOLO 11

DECORRENZA E VALIDITA'

La presente Convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza.

Per la Diocesi di Vicenza

Per l'A.ULSS 7 "Pedemontana"

L'Ordinario diocesano

Il Direttore Generale

Don Giampaolo Marta

Dott. Carlo Bramezza